SCARICATO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n.

Cagliari,

Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 18/07/2012
nr. 0042583/Determinazione/3189
Classifica XII.3
04 – 02 – 00

> Al Comune di Olbia
Settore Urbanistica
VIA DANTE 1
07026 OLBIA OT

Oggetto: **Determinazione n.** 3189 **/D.G. del** 18 LUG. 2012

Con riferimento alla Deliberazione del C.C. n. 13 del 27.02.2012 si trasmette la determinazione in oggetto concernente l'esito della verifica di coerenza di cui all'art. 31 della L.R. 7/2002.

Il Direttore Generale
Ing. Marco Melis

Dir. Serv. Pian. Ing. Giuseppe Biggio
Resp. Settore Geom. C. Corrias
Funz. tecn. Ing. C. Sanna

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. 3189 DEL 18 LUG. 2012

Oggetto: **Comune di Olbia - OT**

Deliberazione del C.C. n. 13 del 27.02.2012 – Verifica di coerenza – Variante al PdF - Impianto recupero rifiuti in località Maltana.

Il Direttore Generale

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA La L.R. del 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA La L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni che detta norme per la disciplina del personale regionale e per l'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 29841/45 del 22.11.2011 con il quale sono state confermate al sottoscritto le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;

VISTA La L.R. del 20 dicembre 1989 n. 45 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO L'art. 31 della L.R. 11.04.2002, n. 7 che prevede la verifica di coerenza degli atti di pianificazione in materia urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati, di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;

VISTO Il D.P.G.R. N. 3885/DecP/84 del 20 luglio 2009 con il quale è stato ricostituito il C.T.R.U;

VISTA la variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Olbia, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 27.02.2012;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio;

VISTO il parere del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi in data 11.07.2012.

DETERMINA

art. 1) La variante allo strumento urbanistico del Comune di Olbia, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 27.02.2012, risulta non coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato.

art. 2) La non coerenza è motivata come di seguito riportato:

- Con riferimento al PPR, si evidenzia che l'area ricade nell'ambito di paesaggio n. 18 "Golfo di Olbia" ed è localizzata in fascia costiera; pertanto, ai sensi dell'art. 20 comma 1 punto a) delle NTA, si rileva che nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione. L'area è interessata da componenti di paesaggio con valenza ambientale ad utilizzazione agro-forestale di cui agli articoli 26, 29 e 30 delle NTA del PPR, dove in particolare l'art. 29 al comma 1 punto a) vieta trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa.

- Inoltre, ai sensi dell'articolo 103 comma 1 delle NTA del PPR, si rileva che la tipologia di intervento è ammessa nell'ipotesi in cui sia prevista nel relativo piano di settore, che deve tenere in considerazione le previsioni del PPR, ubicando preferibilmente l'opera in aree di minore pregio paesaggistico e progettandola sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

- La modifica alle NTA del PdF, che prevede l'attuazione per mezzo di intervento diretto di iniziativa privata, è in contrasto con l'art. 3 della LR 20/1991 che al comma 1 dispone

obbligatoriamente la predisposizione del piano attuativo per l'edificazione nelle zone omogenee C, D, F e G.

Alla luce di quanto sopra ne consegue che l'intervento debba essere più opportunamente localizzato nella vigente zona industriale, idonea ad accogliere tali attività produttive.

Il Direttore Generale
Ing. Marco Melis

Dir. Serv. Pian. Ing. Giuseppe Biggio
Resp. settore PUC Geom. C. Corrias
Funz tecn. Ing. C. Sanna